



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento n. 4/2022.

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo in data 16.5.2022 con il quale i coniugi ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nonché il padre di quest'ultima [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), rappresentati a difesi dall'Avv. Francesco Zino e coadiuvati dalla Dott.ssa Eliana Altalena, quale organismo di composizione della crisi (OCC), hanno presentato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012;

rilevato che, avendo la proposta soddisfatto i requisiti previsti dai citati articoli, è stata fissata udienza in data 29.6.2022 ai sensi dell'art. 10, l. n. 3/2012;

rilevato che a tale udienza l'OCC ha dato atto di avere comunicato a tutti i creditori la proposta e che sono pervenuti il dissenso tempestivo di [REDACTED] s.p.a. per entrambe le posizioni di credito e quello tardivo di [REDACTED] s.r.l., cessionaria di [REDACTED] s.p.a.;

rilevato che è stata trasmessa ai creditori, ai sensi dell'art. 12 co. 1, l. n. 3/2012, a cura dell'OCC, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti ex art. 11 co. 2, l. n. 3/2012, affinché, nei dieci giorni successivi al ricevimento i creditori potessero sollevare eventuali contestazioni;

rilevato che all'esito di tale riscontro, ed a seguito dell'invio di relazione contenente l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, è emerso che nessuna contestazione è stata sollevata, ad eccezione del predetto dissenso di [REDACTED] di modo che si può procedere alla omologazione dell'accordo ai sensi dell'art. 12 co. 2, l. n. 3/2012;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa dell'accordo di ristrutturazione, così come presentato.

In particolare, quanto ai presupposti soggettivi, oggettivi e di corredo documentale per l'accesso alla procedura, va rilevato che essi risultano sussistenti, in quanto già oggetto di valutazione in sede di emissione del decreto ex art. 10, l. n. 3/2012. Invero, i ricorrenti non



sono soggetti alla legge fallimentare, non superando l'attività di promotore finanziario svolta dal [REDACTED] le soglie di fallibilità ex art. 1 co. 2 l. fall. ed essendo gli altri ricorrenti qualificabili come consumatori.

Quanto alle cause del sovraindebitamento, esse sono rinvenibili nelle difficoltà finanziarie incontrate dal [REDACTED] nello svolgimento della propria attività di promotore finanziario, cui ha cercato di sopperire la [REDACTED] ricorrendo a quattro finanziamenti tra il 2014 ed il 2017, successivi alla stipula di un mutuo per l'acquisto della prima casa, contratto unitamente al padre, il quale si è impegnato a versare l'importo di 200,00 euro mensili da destinarsi specificamente al soddisfacimento del credito, seppur falcidiato, della banca mutuante. A fronte di tale situazione, si è rivelato insufficiente il reddito, pur connotato da stabilità in quanto dipendente pubblico, percepito dalla [REDACTED] di euro 1.800 mensili, al lordo delle ritenute dei creditori.

Venendo all'esame dell'indebitamento complessivo, questo è pari ad euro 181.844,83, e nello specifico è pari:

> ad euro 21.012,81 del [REDACTED] nei riguardi di creditori privilegiati pubblici [REDACTED]
[REDACTED]

> ad euro 97.812,86 della [REDACTED] in solido con il padre, nei riguardi della cessionaria [REDACTED] il cui credito privilegiato per sorte capitale deriva dal mutuo ipotecario del 3.8.2000; ad euro 3.560,45 nei riguardi del creditore privilegiato [REDACTED]; ad euro 16.900,00 nei riguardi del creditore chirografario [REDACTED] per un primo finanziamento del 2016 e ad euro 20.735,00 nei riguardi dello stesso creditore per un secondo finanziamento del 2017; nonché ad euro 4.789,87 nei riguardi del creditore chirografario [REDACTED] s.p.a. e ad euro 17.033,84 nei riguardi del creditore chirografario [REDACTED] s.p.a..

2. Tanto esposto, l'OCC, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento nella relazione particolareggiata iniziale del 12.5.2022, ha escluso atti di disposizione o impugnati dai creditori, ha escluso una preventiva ed accurata verifica del merito creditizio dei soggetti finanziatori nel concedere i prestiti alla [REDACTED] ha rappresentato la convenienza della proposta di accordo rispetto alla alternativa della liquidazione ed ha attestato la fattibilità dell'accordo stesso, formulando un giudizio prognostico positivo, stante la disponibilità della provvista; provvista derivante: per l'importo di euro 800,00 mensili dallo stipendio della [REDACTED] e per l'importo di euro 200,00 mensili dalla pensione Inps del padre, per un totale di 120 mensilità ed un ammontare complessivo di euro 120.000,00; nonché dal sussidio dell'[REDACTED] [REDACTED] che si è resa disponibile ad aiutare la [REDACTED] con la somma di euro 20.000,00, mediante prestito agevolato presso il [REDACTED]
[REDACTED]



In particolare, la proposta di accordo ha previsto il soddisfacimento:

- per l'intero dei crediti prededucibili del legale dei ricorrenti (euro 6.201,26) e del loro OCC (euro 7.322,15), con un pagamento in unica soluzione per il tramite delle somme messe a disposizione dall'██████████

- dei creditori privilegiati al 90%, mediante il versamento di 106 mensilità successive al pagamento dei creditori prededucibili; con la precisazione che in favore della banca mutuante è prevista l'immediata corresponsione dell'importo residuo delle somme messe a disposizione dalla predetta associazione, pari ad euro 6.476,59;

- dei creditori chirografari al 15% mediante il versamento delle successive tredici mensilità.

Sempre l'OCC ha dato atto del raggiungimento della percentuale del 77,78% dei consensi dei predetti creditori – mediante il meccanismo del silenzio assenso – percentuale superiore alla soglia del 60% richiesta dall'art. 11 co. 2, l. n. 3/2012. Al riguardo deve precisarsi che mentre ██████ rappresentante il 22,22% dei crediti, ha espresso tempestivamente il proprio voto contrario, lo stesso non può dirsi per ██████ la quale ha manifestato il proprio dissenso il 28.6.2022 e, quindi, dopo la data del 19.6.2022, da considerarsi quale termine finale e perentorio concesso ai creditori per esprimere il proprio voto. Difatti, il termine fissato dall'art. 11 co. 1 l. sovr. per l'espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta deve intendersi perentorio, atteso che, come espressamente disposto *"in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata"* (Tr. Santa Maria Capua Vetere, 17.1.2017).

3. Focalizzando, quindi, l'attenzione sulle doglianze avanzate dai creditori ██████ in sede di voto (pur essendo il voto di quest'ultima tardivo) deve rilevarsi l'infondatezza o, comunque, l'irrelevanza ai fini dell'omologa dell'accordo.

3.1. Con particolare riguardo ai rilievi critici di ██████ deve preliminarmente rilevarsi la loro inammissibilità. Invero, il neo-introdotta art. 12 co. 3 ter l. sovr. ha inserito la figura del "creditore processualmente sanzionato". Al soggetto attivo del rapporto obbligatorio che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte, se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può presentare osservazioni alla proposta di accordo, né reclamare l'omologazione e nemmeno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. L'istituto bancario o il soggetto finanziatore viene quindi responsabilizzato con l'incombenza di un monitoraggio attento al singolo utente, affinché non venga a trovarsi a dover far fronte a obbligazioni non calibrate alla sua dimensione economico-reddituale effettiva. Orbene, nel caso di specie ██████ ha rappresentato di aver valutato il merito creditizio semplicemente vagliando il questionario sottoposto alla ██████ vale a dire un soggetto



non qualificato; se invece – come è stato riscontrato dall'OCC – avesse controllato anche le centrali rischi disponibili avrebbe riscontrato un mutuo, nonché altri finanziamenti precedenti che lo avrebbero indotto a negare l'erogazione così come effettuata.

Ciò premesso, deve comunque osservarsi che la proposta di accordo ha tenuto distinte le masse attive e passive dei singoli ricorrenti. Al riguardo, deve osservarsi che il [REDACTED] pur essendo debitore di una serie di importi non è percettore di reddito e, pertanto, a meno di non voler dare una interpretazione abrogante del neo-introdotta sovraindebitamento familiare, non può che essere la [REDACTED] a far fronte alle sue obbligazioni. Peraltro, la maggior parte delle posizioni del [REDACTED] coinvolge anche la [REDACTED] in quanto debiti di natura pubblicistica. Ancora, la [REDACTED] è sicuramente un soggetto sovraindebitato, avendo essa stessa contratto la maggior parte delle obbligazioni, nonché tutti i finanziamenti; difatti, l'intero ammontare delle rate mensili di debito equivale in sostanza al suo stipendio mensile. Privo di pregio è il rilievo riguardante la fattibilità dell'accordo, avendo [REDACTED] potuto votare a fronte della dilazione ultrannuale del soddisfacimento del suo credito falcidiato (Cass. civ., n. 17384/2019). Quanto all'entità della falcidia il creditore può solamente esprimere il suo dissenso, non avendo il magistrato alcun potere di indicare una soglia di soddisfacimento minimo, né essendo previsto dalla legge che il costo dei crediti falcidiati sia sostenuto dallo Stato. Infine, deve ritenersi che la proposta di accordo sia preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria (c.d. cram down). L'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che i debitori guadagnano con la loro attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento del nucleo familiare, come indicato dal giudice. Orbene nel caso di specie sul ricavato della vendita dell'immobile abitato dai coniugi ricorrenti potrebbe soddisfarsi in parte solamente la banca munita di privilegio. Detti coniugi sarebbero costretti a prendere in locazione un immobile per un importo mensile equivalente alle ritenute mensili di [REDACTED] e ad impiegare il resto per le ordinarie esigenze di vita, senza che residui nulla per il soddisfacimento del credito di quest'ultima.

3.2. Con particolare riguardo alle doglianze di [REDACTED] deve osservarsene la loro irrilevanza ai fini del presente vaglio. Infatti, anche ad ipotizzare che il suo credito residuo complessivo ammonti ad euro 120.000,00, comprensivo delle spese legate alla procedura esecutiva immobiliare di [REDACTED] (compensi agli ausiliari ed al legale della banca, spese vive), ciò non toglie che la stessa ha comunque espresso il proprio silenzio-assenso sulla proposta di accordo dei ricorrenti, che quindi finirebbe per soddisfare il suo credito per una percentuale inferiore al 90%. Ed il fatto che non venga trattata come gli altri creditori privilegiati, soddisfatti al 90%, si giustifica per la natura pubblicistica dei loro crediti. Ai fini del voto, poi, ipotizzare un maggior credito di [REDACTED] a fronte del suo silenzio assenso, accresce addirittura la maggioranza raggiunta, sopra indicata. Anche con riguardo a [REDACTED] la proposta di accordo è sicuramente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Invero, tenuto conto degli esperimenti di vendita infruttuosi succedutisi nella procedura



r.g.e.i. n. [REDACTED] la banca potrebbe ricavare da tale procedura l'importo di euro 67.000,00 circa al lordo delle spese di esecuzione, a fronte della maggiore offerta dei ricorrenti di euro 88.000,00, pari, in sostanza, all'ultima offerta minima oltre le spese di procedura esecutiva.

4. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte l'accordo deve quindi essere omologato; le sue modalità esecutive, in assenza di indicazioni normative, sono rimesse ai ricorrenti, che lo dovranno adempiere secondo le indicazioni descritte nella proposta e sotto la stretta vigilanza dell'OCC, il quale comunicherà ai creditori eventuali irregolarità;

ritenuto, inoltre, giustificato il fabbisogno mensile dei coniugi ricorrenti in euro 1.000,00 mensili, come indicato dall'OCC, in modo da garantire loro un tenore di vita dignitoso ed anche il rimborso del prestito agevolato presso il [REDACTED]

ritenuto, altresì, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità, tra i quali è ricompresa la cessionaria [REDACTED], i quali non possono procedere esecutivamente sui beni menzionati dal piano, essendo stata esclusa la loro liquidazione;

ritenuto, infine, quanto alle spettanze dell'OCC, che il compenso per lo stesso previsto nella proposta di accordo risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%;

visto l'art. 12, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

- a) omologa l'accordo di composizione della crisi proposto
- b) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui all'accordo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- c) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori del ricorrente, ad eccezione di quelle fiscali e previdenziali, onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro della ricorrente ed all'istituto previdenziale del ricorrente;
- d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare dei coniugi ricorrenti sia pari ad euro 1.000,00;
- e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;
- f) liquida in favore dell'OCC Dott.ssa Eliana Altalena l'importo di euro 7.322,15, comprese spese forfettarie, cap e iva come per legge, che pone a carico dei ricorrenti;



Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino, 28 luglio 2022

Il G.D. Dott. Lorenzo Sandulli

